

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1977

Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conservatori di musica, dell'Accademia di danza e dell'Accademia di arte drammatica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 aprile 1969, n. 162, ha stabilito nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.

Con l'articolo 8 della predetta legge, tale attribuzione è stata estesa anche agli studenti delle Accademie di belle arti.

In seguito a tale disposizione, si è creata una situazione di disagio tra gli studenti dei Conservatori di musica e delle Accademie di arte drammatica e di danza, in quanto essi, pur appartenendo ad istituti aventi lo stesso ordinamento delle Accademie, con analoghi problemi di età ed analoghi corsi di studio, non possono ancora beneficiare dell'assegno di studio.

Per venire incontro a tali esigenze e al fine di evitare una evidente sperequazione, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Considerato l'ordinamento *sui generis* dei Conservatori, si è stabilito che possono frui-

re dell'assegno di studio gli studenti dei corsi superiori, in quanto l'ammissione a tali corsi coincide generalmente con il 18° anno di età.

Una deroga ha dovuto essere prevista per gli studenti di canto, dato che, per esigenza di natura fisiologica, lo studio di tale disciplina può essere iniziato piuttosto tardi.

Per gli studenti dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e per gli studenti dei corsi di perfezionamento dell'Accademia di danza, l'attribuzione dell'assegno di studio si giustifica sia per il carattere altamente specializzato degli studi che vi si svolgono, sia per il carattere di tempo pieno che hanno tali ordini di studio.

Inoltre, l'età media degli allievi si aggira oltre i venti anni e, pertanto, è maggiormente sentita la necessità di assicurare una fonte di sostentamento durante il periodo degli studi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'attribuzione dell'assegno di studio, previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, per gli studenti universitari e per gli studenti delle Accademie di belle arti, è estesa anche agli studenti dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia di danza, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Hanno titolo per fruire dell'assegno di studio previsto dalla presente legge gli studenti dei Conservatori di musica frequentanti i corsi superiori delle rispettive scuole.

La limitazione prevista dal comma precedente non si applica agli allievi della Scuola di canto, in considerazione dei limiti di età previsti dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, per lo studio di tale disciplina.

Hanno inoltre titolo per fruire dell'assegno di studio, di cui al precedente articolo 1, gli studenti frequentanti l'Accademia nazionale di arte drammatica, nonchè gli studenti frequentanti i corsi di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 3.

All'assegnazione dei fondi ed alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministero della pubblica istruzione con apposito regolamento.

Art. 4.

La misura dell'assegno di studio previsto dalla presente legge è fissata in lire 250.000 per gli studenti residenti nel Comune dove ha sede l'Istituto, in lire 500 mila per gli studenti provenienti da famiglie residenti in altri Comuni.

Tali somme saranno corrisposte in tre rate da versare rispettivamente entro il 30 novembre, entro il 31 marzo e successivamente alla data in cui lo studente avrà conseguito la promozione al successivo anno di corso o il diploma, per gli iscritti all'ultimo anno di corso.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.